

Milano



Comune  
di Milano

**COMUNE DI MILANO**  
**SEGRETERIA GENERALE**

**PG 558040/2009**

Del 20/07/2009  
SEGR. SINDACO  
**(S) PROT. GAB.SINDACO**  
20/07/2009

**COMUNE DI MILANO**  
**SEGRETERIA GENERALE**

**PG 558040/2009**

Del 20/07/2009  
SEGR. SINDACO  
**REGISTRO ORDINANZE**  
**SINDACALI 28/2009**

Milano, 17 luglio 2009

**Oggetto: DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE FENOMENI LEGATI  
ALL'ABUSO DI BEVANDE ALCOLICHE AI MINORI DI 16  
ANNI.**

**IL SINDACO**

**Premesso**

- che con ordinanza PG 865416 del 4 novembre scorso, è stato fatto divieto di consumare, nonché detenere ogni genere di bevanda alcolica e super alcolica in contenitori di vetro o di latta in luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale allorquando: a) si creino condizioni di pericolo derivanti dall'abbandono di qualsivoglia contenitore o dalla loro frantumazione; b) si concretizzino comportamenti incivili, violenti o tali da limitare la piena e serena fruizione degli stessi luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale;
- che, durante il periodo estivo, soprattutto in alcune zone della città dove si tiene la cd "movida", nelle ore serali e notturne si concentrano gruppi molto numerosi di giovani e giovanissimi, che pongono in essere comportamenti tali da generare degrado urbano e sociale, con ripetuti episodi di inciviltà e violenza, quali risse e danneggiamenti;
- che spesso gli autori di questi comportamenti illeciti sono minorenni, che hanno abusato di sostanze alcoliche;

**Considerato**

- che giungono numerose lettere di protesta da parte della cittadinanza, nelle quali viene soprattutto evidenziata la giovanissima età degli autori dei comportamenti molesti posti in essere sotto effetto dell'alcol;



## Atti del Comune

- che la Polizia Locale ha più volte accertato il coinvolgimento di minorenni ubriachi in risse, violenze, danneggiamenti e turbative della quiete pubblica;
- che in Italia, secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, sono 750.000 gli adolescenti a rischio di bevande alcoliche;
- che a Milano l'età in cui mediamente si inizia l'assunzione di alcolici è 12 anni, la più bassa d'Europa e che il 40% dei quindicenni ha sperimentato almeno una volta uno stato di acuta ebbrezza etilica;
- che l'abuso dell'alcol può causare gravi danni alla salute tanto da pregiudicare lo sviluppo del minore, che, perciò, deve essere tutelato.

### Ritenuto

- di dover integrare l'ordinanza sopra citata con misure complementari atte a migliorare le condizioni di vivibilità e di convivenza civile, prevenendo turbative alla quiete pubblica ed alla sicurezza urbana;
- nel contempo, di dover adottare misure specifiche dirette a contrastare l'abuso di alcol da parte dei minori, prevenendo tutte le situazioni che possano favorirne il consumo incontrollato, con le conseguenti ripercussioni sulla sicurezza urbana.

### Visti

- l'art. 689 c.p. che vieta la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni nei locali pubblici;
- l'art. 87 del TULPS e l'art. 176 del Regolamento di esecuzione del TULPS, che vietano la vendita di bevande alcoliche in forma ambulante di qualsiasi gradazione;
- l'art. 1, comma 2, della legge 30 marzo 2001 il quale stabilisce che: *"per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1.2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume"*;



## Atti del Comune

- l'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008;
- l'ordinanza PG 865416 del 4 novembre scorso;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 1756 del 17 luglio 2009

### **ORDINA**

1. Nel territorio del Comune di Milano, i pubblici esercizi, situati in zone dove vi sono concentrazioni significative di giovani, il cui comportamento rechi turbative alla quiete pubblica o sia, comunque, causa di degrado urbano, non possono somministrare né vendere ai minori di anni 16 bevande alcoliche di qualunque gradazione. In tali circostanze è fatto altresì divieto di detenere, cedere anche a titolo gratuito o consumare bevande alcoliche di qualunque gradazione;
2. tali divieti si estendono - nel suindicato contesto - anche a tutte le miscele di bevande contenenti alcolici anche in quantità limitata o diluita. Si estendono, altresì, alla vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche effettuate in luoghi accessibili ai minorenni, a mezzo di distributori automatici che non siano dotati di sistema di lettura automatica di documenti con i dati anagrafici dell'utilizzatore o, in alternativa, qualora non sia presente sul posto, in maniera continuativa, apposito personale che possa effettuare mirati controlli;
3. fatta salva l'applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali e amministrativi, chiunque violi i disposti della presente ordinanza è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa prevista per legge sino ad un massimo di 500 euro e nella misura ridotta fissata con la deliberazione di G.C. n. 1756 del 17 luglio 2009;
4. è prevista la sanzione accessoria del sequestro cautelare delle bevande ai sensi dell'art. 13 della legge n. 689/1981 e l'eventuale



## Atti del Comune

confisca amministrativa ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge citata;

5. il trasgressore è tenuto altresì ad asportare eventuali rifiuti abbandonati sul territorio ed ad allontanarsi dal luogo;
6. previa comunicazione al Prefetto di Milano, il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per dieci giorni;
7. la presente ordinanza, attesa l'esigenza di sperimentarne l'efficacia, avrà validità per 120 giorni a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del periodo di dieci giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio;
8. la presente ordinanza deve intendersi integrativa rispetto a quelle precedenti emesse in tema di consumo di bevande alcoliche e super alcoliche.

IL SINDACO

Letizia Moratti  
*Letizia Moratti*

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Milano, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al TAR di Milano, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.